



XI LEGISLATURA

**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

D.D.L.

59	05.03.2021
-----------	-------------------

Oggetto:

"Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)"



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 9-2021 - Seduta N° 3656 - del 25/02/2021 - Numero d'Ordine 26

NP/2021/69021

Oggetto DDL Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge urbanistica regionale)

Struttura Proponente Vice direzione generale territorio

Tipo Atto Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore		X
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

DDL
“Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)”

Relazione illustrativa generale

Con il DDL in argomento si intende affrontare in modo specifico la disciplina urbanistica delle previsioni comunali relative alla ricognizione, al dimensionamento ed alla localizzazione sul territorio dei servizi di urbanizzazione, pubblici e di pubblico interesse di carattere locale e generale, e delle infrastrutture per la mobilità, che costituiscono la componente “pubblica” della pianificazione urbanistica comunale.

La vigente legge urbanistica regionale n. 36/1997, sebbene in questi ultimi anni sia stata oggetto di rilevanti modificazioni volte essenzialmente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi posti a carico dei Comuni e della Regione anche in conseguenza della sopravvenuta normativa nazionale e regionale per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi in attuazione delle direttive comunitarie, ha infatti mantenuto l'impostazione originaria che vede la pianificazione urbanistica comunale relativa ai servizi ed alle infrastrutture pubbliche trattata unitamente alle previsioni relative alla destinazione d'uso dei suoli per le diverse categorie urbanistiche di riferimento (in Liguria disciplinate all'art. 13 della l.r. n. 16/2008 e s.m.) e quindi senza una specifica rilevanza e prevalenza rispetto agli altri contenuti del Piano urbanistico comunale, sia sotto il profilo della accuratezza delle analisi sulle dotazioni esistenti, sulla puntuale valutazione dei fabbisogni pregressi e della loro distribuzione sul territorio, che del dimensionamento e localizzazione delle nuove previsioni di servizi ed infrastrutture.

In questi anni si è infatti riscontrato che la complessità del procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale, nel suo insieme unitario come attualmente prescritto dalla legge urbanistica regionale all'art. 27 (Struttura del PUC), nonostante siano intervenute nel 2015 e 2016 le modifiche agli articoli 33 (Carico urbanistico) e 34 (Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti) e sia poi stato emanato il Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 recante la “Determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra le costruzioni e dalle strade”, determina la “compressione” e “marginalizzazione” del tema delle dotazioni funzionali di servizi di urbanizzazione ed infrastrutture pubblici rispetto al tema dominante relativo alle previsioni di destinazione d'uso e potenzialità di trasformazione del territorio per le categorie urbanistiche essenzialmente rivolte all'iniziativa privata, che catalizzano l'attenzione delle comunità locali rispetto alla valutazione dei profili di pubblico interesse relativi all'adeguatezza ed alla localizzazione dei servizi pubblici di interesse generale e locale.

La componente “pubblica” del Piano urbanistico comunale diventa pertanto “secondaria” rispetto alle previsioni sulla destinazione dei suoli e sulle trasformazioni urbanistico-edilizie, ed il dimensionamento del Piano urbanistico in termini di unità di carico urbanistico, viene effettuato non già in funzione delle dotazioni di servizi ed infrastrutture necessari per rispondere ai fabbisogni pregressi specie nelle Città ove gli squilibri tra le diverse parti del territorio possono essere anche molto rilevanti, bensì in funzione delle previsioni di trasformazione urbanistico-edilizia che il Piano intende localizzare, ribaltando in questo modo il rapporto che dovrebbe guidare le scelte di assetto urbanistico in conseguenza del preventivo dimensionamento dei servizi e delle infrastrutture pubbliche e localizzando conseguentemente sostenibili previsioni di assetto urbanistico edilizio in coerenza con

“l’armatura” dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, anche per limitare gli spostamenti di persone sui territori.

La struttura insediativa della Liguria aggiunge poi una ulteriore complessità, in quanto la distribuzione del carico urbanistico è fortemente sbilanciata sul territorio costiero e, tra questo, sulle Città e conurbazioni costiere nelle quali si concentrano anche la prevalenza delle dotazioni funzionali di servizi ed infrastrutture, rispetto ai territori interni dove sono decisamente minori i carichi urbanistici e conseguentemente ridotte le dotazioni di servizi ed infrastrutture ed i cui fabbisogni sono poi assolti, per quanto possibile, nelle Città e con le dotazioni funzionali presenti sul territorio costiero.

Ciò rende ancora più complessa la formazione dei Piani urbanistici, perché le Città ed in Comuni in conurbazione costiera dimensionano le dotazioni funzionali di servizi ed infrastrutture sulla base dei propri fabbisogni in termini di unità di carico urbanistico che i rispettivi Piani urbanistici hanno previsto, ma senza tener conto della domanda di servizi ed infrastrutture che proviene dai territori delle aree interne, e viceversa nei territori interni i Comuni localizzano soltanto dotazioni funzionali di servizi ed infrastrutture che non richiedono rilevanti investimenti (per lo più parcheggi e aree all’aperto) riducendo progressivamente le dotazioni per le funzioni di servizio “pregiate”, per interesse comune e per l’istruzione che sono quelle in grado di meglio contrastare la contrazione demografica.

D’altra parte il vigente quadro pianificatorio regionale, metropolitano e provinciale, non fornisce ai Comuni alcuna aggiornata ed organica rappresentazione dell’assetto complessivo delle dotazioni funzionali per servizi ed infrastrutture di scala sovracomunale, rinvenibile soltanto attraverso la complessa composizione delle diverse pianificazioni di settore in materia di infrastrutture (attualmente è operante a livello regionale soltanto il PTC dell’Area Centrale Ligure del 1992), di istruzione media superiore ed infrastrutture provinciali (PTC della Città Metropolitana di Genova 2002 e PTC delle Province La Spezia 2005, Savona 2005, Imperia 2009), di sanità (Piano Socio sanitario regionale 2017-2019), di istruzione universitaria (Programma triennale 2019-2021 Ateneo di Genova) cui si affiancano le pianificazioni di settore di livello regionale e provinciale per le diverse tutele ambientali (Piano territoriale di Coordinamento Paesistico, Piani di Bacino, Piano Tutela delle Acque, Piano di tutela dell’ambiente marino costiero, Piano della Costa, Piani dei Parchi, Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, Piani provinciali per la gestione dei rifiuti), ma soprattutto non fornisce quella “visione strategica” complessiva che la legge urbanistica regionale ha affidato al Piano Territoriale regionale (PTR) i cui iter di formazione è stato avviato a febbraio 2020 e per il quale è in corso la redazione comprensiva del relativo Rapporto ambientale.

E’ infatti il PTR lo strumento organico necessario per fornire ai Comuni i riferimenti fondamentali per quanto concerne il ruolo che i diversi territori possono svolgere per delineare una “nuova idea di Liguria”, nella quale la pianificazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche diventi elemento centrale delle politiche urbanistiche attorno al quale costruire rinnovati assetti insediativi caratterizzati dall’assenza di consumo di suolo agricolo e naturale, orientati al recupero edilizio ed alla rigenerazione urbana ed alla equilibrata localizzazione dei servizi, generali e di prossimità, anche per limitare lo spostamento di persone.

Con il DDL in argomento si apportano dunque modifiche alla legge urbanistica regionale sia con riferimento alla migliore specificazione dei contenuti e della struttura del PTR, anche in esito alle prescritte conferenze di pianificazione che si sono svolte nel corso del 2020 e dei contributi pervenuti nella fase di scoping di VAS sulla base del relativo Rapporto

preliminare ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 32/2012 e s.m., che soprattutto con l'introduzione del "Piano dei Servizi e delle Infrastrutture" e del relativo "Piano urbanistico locale", che diventerà lo strumento destinato a regolare la pianificazione urbanistica delle Città, delle conurbazioni costiere e delle valli interne e dei poli attrattori dell'entroterra, la cui individuazione viene demandata al PTR sulla base dei rinnovati contenuti che il presente DDL stabilisce con l'obiettivo di riportare la pianificazione urbanistica della "città pubblica" al centro delle politiche urbanistiche comunali.

Per le finalità indicate il DDL si articola in tre parti:

- la prima parte, con gli articoli 1 e 2, contiene le modifiche relative all'elencazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ed ai rinnovati contenuti del PTR;
- la seconda parte, con gli articoli da 3 e 4, contiene la definizione dei contenuti del "Piano dei servizi e delle infrastrutture" e del relativo "Piano urbanistico locale", che sono gli strumenti di pianificazione urbanistica che dovranno essere utilizzati dalle Città e dalle conurbazioni costiere e delle valli interne individuate dal PTR e che potranno altresì essere adottati sia dai poli attrattori dell'entroterra che il PTR individua per la localizzazione di servizi di scala sovracomunale, che dai Comuni che con apposita intesa si accorderanno per prevedere nei loro territori la realizzazione di servizi di scala sovracomunale; seguono poi le norme relative al procedimento di adozione e approvazione del "Piano dei Servizi e delle Infrastrutture" e del relativo "Piano urbanistico locale", per le eventuali successive varianti ed aggiornamenti;
- la terza parte, con gli articoli da 5 a 9, contiene norme di raccordo ed adeguamento della legge urbanistica rispetto alle modifiche introdotte con i precedenti.

Tra i contenuti innovativi della normativa urbanistica introdotta con il presente DDL è da evidenziare il diverso rapporto che si stabilisce tra i Comuni che adotteranno il "Piano dei Servizi e delle Infrastrutture" e la Regione, in quanto la Regione si limiterà all'approvazione di tale fondamentale strumento di pianificazione del territorio per le ragioni più sopra espresse, mentre sarà di esclusiva competenza comunale il "Piano urbanistico locale" che sarà adottato ed approvato dal Comune in coerenza con il "Piano dei Servizi e delle Infrastrutture" ed in conformità con la pianificazione territoriale di settore sovra ordinata relativa alle diverse tutele ambientali.

Art. 1

(Modifiche all'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

Si tratta di una norma di raccordo con le nuove disposizioni introdotte con il successivo articolo 4 che richiama tra gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (PSI) ed il relativo Piano Urbanistico locale (PUL).

Art. 2

(Modifiche all'art.11 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

Al comma 1 contiene le modifiche all'art. 11 della l.r. n. 36/1997 e s.m. relative al Quadro Strategico del PTR per introdurre nello stesso l'indicazione dei principi di sostenibilità ambientale della pianificazione territoriale dei Comuni in modo da orientare i relativi piani urbanistici in modo omogeneo sull'intero territorio regionale.

Al comma 2 contiene le disposizioni che demandano al PTR, sulla base dei criteri ivi indicati, l'individuazione dei Comuni che hanno configurazione di Città per i quali lo strumento urbanistico fondamentale diventa il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture, nonché l'individuazione dei Comuni che svolgono funzione di poli attrattori di servizi nell'entroterra volti a consolidare e riportare in questi territori dotazioni funzionali che riducano la dipendenza dalle Città e dalle conurbazioni costiere per i quali in luogo del PUC può essere predisposto il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture ed infine l'individuazione degli ambiti territoriali dell'entroterra per i quali il PTR fornisce specifiche indicazioni per il recupero contrastare l'abbandono di questi territori e favorire processi di reinsediamento.

Con il comma 3 viene inserito nell'art. 11 il comma 3bis che consente anche ai Comuni che non saranno espressamente individuati dal PTR come poli attrattori dell'entroterra in quanto non ancora dotati di servizi per assolvere a fabbisogni di livello sovra comunale, di poter dotarsi del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture attraverso una apposita intesa ed in presenza di un adeguato bacino di utenza.

Art. 3

(Modifica della rubrica del CAPO I del TITOLO IV della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

La modifica della rubrica del Capo I, Titolo IV della legge urbanistica regionale è necessaria per annoverare tra gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture ed il relativo Piano Urbanistico locale.

Art. 4

(Inserimento degli articoli 23bis, 23ter, 23quater, 23quinquies nella legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

Con l'art. 4 si inseriscono nella legge urbanistica gli articoli 23bis, 23ter, 23quater e 23quinquies rispettivamente relativi agli elementi costitutivi del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture e agli elementi costitutivi del Piano Urbanistico locale ed ai rispettivi procedimenti di adozione ed approvazione, aggiornamento, varianti e misure di salvaguardia.

L'art. 23bis disciplina l'impostazione generale del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture che costituisce la struttura portante della pianificazione urbanistica comunale rispetto alla quale sarà conseguentemente previsto l'assetto urbanistico locale attribuendo in tal modo alla componente pubblica della pianificazione urbanistica comunale il ruolo principale, in attuazione delle linee e delle indicazioni del PTR e delle previsioni relative ai servizi ed alle infrastrutture di livello sovracomunale contenute nel PTC provinciale e nel PTG della Città Metropolitana approvati ai sensi della vigente legge urbanistica regionale.

In particolare si sottolineano i contenuti del Documento di preparazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture, che deve contenere la puntuale analisi della struttura insediativa del Comune, la distribuzione del carico urbanistico e dei relativi fabbisogni di servizi, in modo da far emergere da un lato le carenze e dall'altro le maggiori disponibilità affinché sia ottenuto il necessario riequilibrio tra le diverse parti della Città.

Analogamente il Documento di preparazione del Piano deve contenere l'analisi della mobilità cittadina e la distribuzione dei relativi servizi tra le diverse parti della Città, in modo che sia previsto sia il rinnovo ed il potenziamento dei servizi per la mobilità pubblica nelle

parti meno servite rispetto al carico urbanistico presente e la dislocazione dei servizi riduca la necessità di spostamenti delle persone sul territorio.

Il progetto del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture contiene quindi le previsioni che rispondono a quanto emerge dal Documento di preparazione del Piano e detta quindi i limiti dello sviluppo insediativo che a livello generale di Città e nelle sue articolazioni territoriali potrà essere previsto dal Piano Urbanistico locale, assegnando così alla componente “pubblica” della pianificazione urbanistica comunale il ruolo prevalente rispetto alle previsioni d’uso dei suoli che dovranno essere conseguenti rispetto alle scelte dell’assetto dei servizi e delle infrastrutture della Città.

Il Piano dei Servizi è altresì sede per il coordinamento degli interventi previsti nella programmazione degli Enti Gestori di specifiche attrezzature ed impianti non rientranti nella competenza comunale al fine di costituire un quadro organico e completo ed è altresì sede per localizzare quelle previsioni di servizi ed infrastrutture che saranno realizzate con il concorso di soggetti privati in attuazione di previsioni definite attraverso il Piano Urbanistico locale.

L’art. 23ter relativo agli elementi costitutivi del Piano Urbanistico locale fa rinvio alle norme della legge urbanistica relative al PUC con riferimento ai contenuti non oggetto di disciplina da parte del PSI, fermo restando l’obbligo di conformare tale Piano alle scelte contenute nel Piano dei Servizi e delle Infrastrutture.

Gli articoli 23quater e 23 quinquies contengono poi le disposizioni relative al procedimento di adozione ed approvazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture e del relativo Piano Urbanistico locale, e l’aspetto innovativo della normativa sta nel fatto che il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture che è lo strumento urbanistico pubblico dominante è adottato dal Comune e approvato dalla Regione, mentre il Piano Urbanistico locale, in quanto strumento urbanistico subordinato rispetto al PSI è adottato ed approvato dal Comune, secondo un modello già contemplato in altre legislazioni regionali (Toscana, Lombardia, Emilia Romagna) che hanno articolato la pianificazione urbanistica comunale con il piano strutturale approvato dalla Regione ed il piano operativo approvato dal Comune.

Art. 5

(Abrogazione dell’art. 39bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

L’articolo 39bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato in quanto si tratta di una norma non più attiva per decorrenza dei relativi termini di efficacia.

Art. 6

(Modifica all’art. 47ter della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

Si tratta di una norma di raccordo con l’art. 15, comma 1, della l.r. 13/2014.

Art. 7

(Modifica all’articolo 57 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

Contiene disposizioni di raccordo con l'articolo 57 (Accordi di Pianificazione) per inserire in tale articolo il riferimento al Piano dei Servizi e delle Infrastrutture.

Art. 8

(Modifica all'articolo 58 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

Contiene disposizioni di raccordo con l'articolo 58 (Accordi di Programma) per inserire in tale articolo il riferimento al Piano dei Servizi e delle Infrastrutture.

Art. 9

(Modifica all'art. 68 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

L'articolo modifica l'art. 68 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s.m., per stabilire che negli ambiti territoriali dell'entroterra individuati dal PTR, non si applicano più le norme dell'Assetto Territoriale ed Insediativo del Livello locale del PTCP, ma le norme che il PTR definisce per tali territori per contrastarne l'abbandono.

DDL
(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "gli interventi" sono inserite le seguenti: "di riqualificazione e miglioramento della dotazione di servizi e infrastrutture pubbliche,".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 36/1997 e successive modificazione e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono:
 - a) per i Comuni individuati dal Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (di seguito denominato PSI) ed il relativo Piano Urbanistico Locale (di seguito denominato PUL);
 - b) il Piano urbanistico comunale (di seguito denominato PUC) e i Progetti urbanistici operativi (di seguito denominati PUO).

Tali strumenti possono essere elaborati anche a livello intercomunale, previo apposito atto di intesa tra i comuni interessati nel quale sono stabilite anche le modalità per la gestione comunale del procedimento di formazione e approvazione dei piani intercomunali e dei successivi eventuali aggiornamenti e varianti in applicazione delle disposizioni della presente legge.".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il quadro strategico del PTR, sulla base del Quadro descrittivo, contiene le indicazioni e le azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano, per l'intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in coerenza con i principi di cui all'articolo 2 e con il rapporto ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c bis), stabilendo altresì i principi per la sostenibilità ambientale della pianificazione territoriale dei Comuni.".
2. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:
"e bis) l'individuazione dei Comuni che hanno configurazione di città, in quanto nel loro territorio sono operanti e vengono previste dotazioni territoriali di livello sovracomunale di cui all'articolo 34, comma 2, e la cui pianificazione territoriale è assicurata attraverso il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture;
e ter) l'individuazione dei Comuni che hanno funzione di poli attrattori dell'entroterra, in quanto collocati lungo direttrici di comunicazione viaria di fondovalle e costituenti riferimento per i Comuni del relativo ambito territoriale. Tali Comuni, in luogo della formazione del Piano Urbanistico Comunale, possono dotarsi del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture, in forma singola o d'intesa con i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, per organizzare e potenziare le dotazioni territoriali di interesse sovracomunale di cui all'articolo 34, comma 2;

e quater) l'individuazione degli ambiti territoriali dell'entroterra per i quali il PTR fornisce le indicazioni e la disciplina per gli interventi per il recupero e la valorizzazione delle filiere del lavoro, delle infrastrutture, delle dotazioni pubbliche e per le attività produttive a carattere innovativo, per contrastare l'abbandono degli stessi territori e favorire processi di reinsediamento.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3bis. Ferma restando l'individuazione dei poli attrattori dell'entroterra effettuata dal PTR, i Comuni hanno facoltà di individuare ulteriori poli attrattori dell'entroterra con possibilità di formazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture in luogo della formazione del Piano Urbanistico Comunale, previa intesa fra i Comuni interessati finalizzata ad individuare un bacino di utenza congruo per prevedere la realizzazione di una o più tipologie di dotazioni territoriali fra quelle individuate all'articolo 34, comma 2

.

Articolo 3

(Modifica della rubrica del CAPO I del TITOLO IV della l.r. 36/1997)

1. La rubrica del CAPO I del TITOLO IV della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “*STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE, DEL PIANO URBANISTICO LOCALE E DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE*”.

Articolo 4

(Inserimento degli articoli 23bis, 23ter, 23quater, 23quinquies nella l.r. 36/1997)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 23 bis

(*Elementi costitutivi del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture*)

1. Il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (PSI) stabilisce il sistema delle dotazioni territoriali esistenti e previste di livello locale e sovracomunale funzionali anche al soddisfacimento di fabbisogni di altri ambiti territoriali, rispetto al quale viene previsto il conseguente assetto urbanistico locale. A tal fine il PSI contiene l'analisi di contesto, comprensiva della valutazione dello scenario di riferimento e delle alternative e la scelta del modello di pianificazione da sviluppare, secondo le linee e le indicazioni strategiche contenute nel PTR e le previsioni contenute nella struttura del PTC provinciale e del PTGcm di cui all'art. 20, comma 1, lett. e), punti 1), 2), e 4), lett. f) relativamente ai servizi con valenza sovracomunale, e lett. g).
2. Il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture è composto dai seguenti atti:
 - a) il documento di preparazione del Piano;
 - b) il progetto di Piano dei Servizi e delle Infrastrutture;
 - c) il rapporto preliminare e il rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto ambientale contiene anche una relazione sintetica volta a spiegare come sono state superate le eventuali criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all'articolo 8 della stessa l.r. 32/2012 e successive modificazione e integrazioni;

3. Il documento di preparazione del Piano contiene:

- a) il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune, tenuto conto degli atti di programmazione regionale, metropolitana e provinciale;
- b) il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante dalle trasformazioni avvenute, il quale descrive:
 - 1) la struttura insediativa, la distribuzione del carico urbanistico in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale, la distribuzione della domanda di dotazioni territoriali per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, ed il relativo livello di soddisfacimento in funzione della distribuzione del carico urbanistico, le carenze e le maggiori disponibilità di dotazioni territoriali che si riscontrano per ciascun ambito con il quale è descritta la struttura insediativa;
 - 2) il sistema della mobilità pubblica, la distribuzione dei diversi sistemi di mobilità pubblica negli ambiti che descrivono la struttura insediativa, la domanda di servizi per la mobilità pubblica espressa negli stessi ambiti, in termini di utenti da servire, ed il livello di soddisfacimento da parte dei sistemi di mobilità pubblica esistenti, individuando le carenze, sia in termini di capacità che di funzionalità ed adeguatezza delle infrastrutture esistenti, e la maggiore capacità di servizi erogati rispetto alla domanda;
 - 3) il quadro di sintesi dei vincoli normativi e di quelli che condizionano la trasformabilità del suolo urbanizzato e del relativo sottosuolo, e delle caratteristiche storiche della struttura insediativa, da considerare per la redazione del progetto del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture;
- c) il quadro dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico e della qualità ambientale, ottenuto utilizzando le informazioni fornite dalla pianificazione territoriale di settore e dagli eventuali studi di maggior dettaglio prodotti per la redazione del piano;
- d) la valutazione delle alternative considerate e la scelta del modello di pianificazione da perseguire rispetto al livello di adeguamento e sviluppo del sistema complessivo di servizi e infrastrutture che il Piano si pone come obiettivo.

4. Il progetto del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture prevede:

- a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità pubblica esistenti e previste sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, coordinato con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e con il Piano Urbano del Traffico, e con l'individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle infrastrutture comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità;
- b) il sistema delle dotazioni funzionali esistenti e previste e le relative localizzazioni sul territorio comunale, sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, relativo a tutte le tipologie di dotazioni di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, al fine di assicurare il livello prescelto di dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale e di prestazioni da rendere, comprensivo della localizzazione dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio urbano e rurale, secondo gli indirizzi strategici indicati dal PTR, e con l'individuazione degli interventi prioritari e i termini previsti

per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle dotazioni territoriali comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità;

- c) la quantificazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (Determinazioni nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e successive modifiche e integrazioni) secondo le diverse tipologie e sulla base dei parametri individuati dal medesimo regolamento regionale, che costituisce elemento non modificabile per la successiva redazione ed approvazione da parte del Comune del PUL;
- d) la disciplina urbanistica del Sistema delle Infrastrutture e del Sistema delle dotazioni funzionali, in applicazione delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 1 bis, contenenti anche la fissazione dei relativi margini di flessibilità;
- e) le modalità di attuazione e gestione del Piano, che definiscono la programmazione degli interventi ed i tempi di attuazione degli stessi, nonché la quantificazione di massima dei costi, oltreché gli indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine il Piano svolge il ruolo di coordinamento ed integrazione con gli strumenti per la programmazione delle opere pubbliche e con le politiche comunali relative alla mobilità, all'istruzione, all'edilizia residenziale pubblica, ai servizi sociali esplicitando la sostenibilità dei costi, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. Per le medesime finalità il Piano può individuare altresì:
 - 1) gli interventi previsti nella programmazione degli Enti Gestori di specifiche attrezzature ed impianti non rientranti nella competenza comunale segnalando le eventuali ulteriori esigenze espresse dal territorio;
 - 2) gli interventi da realizzare attraverso il concorso di soggetti privati in attuazione delle previsioni urbanistiche definite con il Piano Urbanistico Locale.

Articolo 23 ter

(Elementi costitutivi del Piano Urbanistico Locale).

1. Il Piano Urbanistico Locale (PUL) ha per oggetto la disciplina dell'uso del territorio comunale, è elaborato in conformità alla vigente pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano e provinciale ed in coerenza con il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture approvato dalla Regione, ed è composto dai seguenti elaborati:
 - a) il Documento degli Obiettivi di cui all'articolo 26, redatto in coerenza con il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture e dei relativi quadri ricognitivo e descrittivo di cui all'articolo 23 bis, nel quale sia esplicitato anche il rispetto del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI;

- b) la struttura del piano costituita dagli elaborati di cui all'articolo 27 e relativa ai contenuti di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), g), per le parti non oggetto di disciplina da parte del PSI;
 - c) il rapporto preliminare ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il Rapporto ambientale, laddove necessario per il procedimento di cui all'articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene anche una relazione sintetica illustrativa del recepimento nel PUL delle indicazioni relative alla pronuncia della VAS sul PSI.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 30, 31, 35, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56 bis e 61 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano al PUL con riferimento ai contenuti non oggetto di disciplina da parte del PSI.

Art. 23 quater

(Procedimento di adozione e approvazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture, suoi aggiornamenti e varianti e misure di salvaguardia)

1. Al fine dell'assolvimento della procedura di VAS di cui alla [l.r. 32/2012](#) e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell'adozione del progetto di PSI, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PSI e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene il Documento di preparazione del Piano, l'indicazione schematica del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni funzionali e l'indicazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale.
2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all'[articolo 8 della l.r. 32/2012](#) e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige il progetto di PSI costituito dagli elementi di cui all'articolo 23 bis e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PSI adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PSI adottato, provvede contestualmente:
 - a) alla pubblicazione nel BURL dell'avviso di avvio del procedimento di VAS e all'inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell'[articolo 9 della l.r. 32/2012](#) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell'avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PSI e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4.
4. Il Comune dalla data indicata nell'avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede:
 - a) a pubblicare il progetto di PSI, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei;

- b) a illustrare il progetto di PSI mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;
 - c) a inviare il progetto di PSI alle amministrazioni ed enti interessati ai fini dell'espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PSI incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni ed enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l'assenso di tali amministrazioni o enti.
5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli [articoli 9 e 10 della l.r. 32/2012](#) e successive modificazioni e integrazioni, unitamente al parere sul progetto di PSI, a carattere vincolante, da rendersi in relazione alla compatibilità rispetto alle indicazioni strategiche del PTR ed all'applicazione da parte del Comune dell'articolo 23 bis. Le altre amministrazioni ed enti di cui comma 2 esprimono il loro parere sul progetto di PSI in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza, entro trenta giorni dal ricevimento del parere come sopra espresso dalla Regione.
6. Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 5, il Comune con deliberazione consiliare:
- a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS e dei pareri resi ai sensi del comma 5;
 - b) predispone apposito elaborato contenente l'esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a);
 - c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 5;
 - d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l'autorità competente ai sensi dell'[articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2012](#) e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
7. La deliberazione comunale di cui al comma 6 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PSI oggetto di modifica tramite specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c).
8. La deliberazione di cui al comma 6 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l'approvazione del PSI. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PSI, unitamente ai relativi elaborati per l'approvazione, è effettuata a seguito dell'assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 6.
9. La Regione approva il PSI con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 6, decorso infruttuosamente il quale il PSI si intende approvato. L'approvazione del PSI è disposta sulla base della verifica dell'avvenuto adeguamento

del progetto di PSI ai pareri di cui al comma 5 e dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PSI dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal Comune, si pronuncia sulle osservazioni.

10. Il PSI approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al Comune per l'inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale.
11. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni.
12. Costituiscono aggiornamenti del PSI le modifiche coerenti con il Documento di preparazione del Piano e che non comportino l'incremento del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale di cui al comma 4, lett. c), dell'articolo 23 bis. L'aggiornamento del PSI è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e con applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lett. a), ed è approvato con deliberazione del Consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.
13. Le varianti al PSI sono adottate dal Comune ed approvate dalla Regione con le stesse modalità e termini previsti per l'adozione ed approvazione del PSI di cui ai commi da 1 a 11. Costituiscono varianti al PSI le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.
14. Nei confronti delle previsioni del PSI, dei suoi aggiornamenti e varianti si applicano le misure di salvaguardia previste all'articolo 42.
15. Nei Comuni tenuti alla formazione del PSI che non adottino tale piano decorsi due anni dall'approvazione del PTR non possono essere adottate e approvate modifiche al vigente strumento urbanistico comunale, fatta eccezione per le modifiche finalizzate all'approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità, e per le modifiche finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune il procedimento di cui all'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23.
16. I Comuni tenuti alla formazione del PSI che alla data di approvazione del PTR abbiano in corso il procedimento di formazione del PUC possono concludere tale procedimento e in tal caso il PSI è adottato nel termine di cinque anni dalla data di approvazione del PTR decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 15.

Articolo 23quinquies

(Procedimento di adozione ed approvazione del Piano Urbanistico Locale, suoi aggiornamenti e varianti)

1. Il Comune, entro un anno dall'approvazione del PSI, adotta con deliberazione del Consiglio comunale il progetto del PUL, coerente con il PSI e con la relativa pronuncia sulla VAS, per completare la determinazione dell'assetto urbanistico locale, unitamente al relativo rapporto preliminare al fine della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. In attesa dell'approvazione del PUL non possono essere apportate modifiche agli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. La deliberazione di adozione del progetto di PUL, unitamente ai relativi elaborati di cui all'articolo 23 ter ed al rapporto preliminare, è pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e dimessa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché divulgato con altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.
3. Il PUL, a seguito dell'avvenuta verifica di non assoggettabilità a VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.
4. Le modifiche apportate al PUL in conseguenza dell'ottemperanza alle eventuali prescrizioni apposte in sede di pronuncia di verifica di assoggettabilità a VAS ed all'accoglimento delle osservazioni pervenute al Comune, non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.
5. Il PUL approvato:
 - a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
 - b) è inviato per conoscenza alla Regione.
6. Il PUL, nel caso in cui la verifica di assoggettabilità a VAS si concluda con l'obbligo della procedura di VAS, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, da esperirsi sull'intero progetto di piano o su specifiche previsioni nello stesso contenute, è riadottato, in tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio comunale unitamente al relativo rapporto ambientale:
 - a) per l'esperimento, da parte della competente struttura comunale, del procedimento di VAS di cui all'articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per gli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.

7. Il PUL come riadottato in tutto o in parte ai sensi del comma 6, a seguito dell'avvenuta pronuncia di VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.
8. Il PUL approvato ai sensi del comma 7:
 - a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
 - b) è inviato per conoscenza alla Regione.
9. Costituiscono aggiornamenti del PUL le modifiche, non incidenti sul Documento degli Obiettivi, conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e che non comportino l'incremento del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI né l'individuazione di nuovi distretti di trasformazione. L'aggiornamento del PUL è adottato con deliberazione della Giunta comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2, ed è approvato con deliberazione della Giunta comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la predetta fase di pubblicità-partecipazione.
10. Le varianti al PUL sono adottate ed approvate dal Comune con le stesse modalità e termini previsti per l'adozione ed approvazione del PUL di cui ai commi da 1 a 8.". Costituiscono varianti al PUL le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.

Articolo 5

(Abrogazione dell'articolo 39 bis della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 39 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 6

(Modifica all'articolo 47 ter della l.r. 36/1997)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 ter della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
"1bis. Ove i Comuni non adottino il PUC entro il 31 dicembre 2022 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all'articolo 15, comma 1, della l.r. 13/2014 e successive modificazioni."

Articolo 7

(Modifica all'articolo 57 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "PTC provinciale" sono inserite le seguenti: ", al PSI".

Articolo 8
(Modifica all'articolo 58 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 6 dell'articolo 58 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c bis) varianti al PSI;”.

Articolo 9
(Modifica all'articolo 68 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: “Tale assetto del PTCP, unitamente alle indicazioni del livello territoriale, non si applica ai territori dei Comuni che il PTR adottato ai sensi dell'articolo 14 individua come ambiti territoriali dell'entroterra, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e quater).”.

L'allegato n° 1 è un file firmato digitalmente. In allegato è presente la versione originale del file.

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

“MODIFICHE ALLA L.R. 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 E S.M. (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)”

a) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione/Dipartimento proponente)
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI_

Con il DDL in argomento si intende affrontare in modo specifico la disciplina urbanistica delle previsioni comunali relative alla ricognizione, al dimensionamento ed alla localizzazione sul territorio dei servizi di urbanizzazione, pubblici e di pubblico interesse di carattere locale e generale, e delle infrastrutture per la mobilità, servizi e infrastrutture che costituiscono la componente “pubblica” della pianificazione urbanistica comunale.

La vigente legge urbanistica regionale n. 36/1997, sebbene in questi ultimi anni sia stata oggetto di rilevanti modificazioni volte essenzialmente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi posti a carico dei Comuni e della Regione ha infatti mantenuto l'impostazione originaria che vede la pianificazione urbanistica comunale relativa ai servizi ed alle infrastrutture pubbliche trattata unitamente alle previsioni relative alla destinazione d'uso dei suoli per le diverse categorie urbanistiche di riferimento. L'attuale impostazione normativa non attribuisce pertanto una specifica rilevanza e prevalenza alle componenti relative ai servizi e alle infrastrutture rispetto agli altri contenuti del Piano urbanistico comunale, sia sotto il profilo della accuratezza delle analisi sulle dotazioni esistenti, sulla puntuale valutazione dei fabbisogni pregressi e della loro distribuzione sul territorio, che del dimensionamento e localizzazione delle nuove previsioni di servizi ed infrastrutture.

Per le finalità indicate il DDL si articola in tre parti:

- la prima parte contiene le modifiche relative alla elencazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ed ai rinnovati contenuti del PTR;
- la seconda parte contiene la definizione dei contenuti del “Piano dei servizi e delle infrastrutture” e del relativo “Piano urbanistico locale”, che sono gli strumenti di pianificazione urbanistica che dovranno essere utilizzati dalle Città e dalle conurbazioni costiere e delle valli interne individuate dal PTR e che potranno altresì essere adottati sia dai poli attrattori dell'entroterra che il PTR individua per la localizzazione di servizi di scala sovracomunale, che dai Comuni che con apposita intesa si accorderanno per prevedere nei loro territori la realizzazione di servizi di scala sovracomunale; seguono poi le norme relative al procedimento di adozione e approvazione del “Piano dei Servizi e delle Infrastrutture” e del relativo “Piano urbanistico locale”, per le eventuali successive varianti ed aggiornamenti;
- la terza parte contiene norme di raccordo ed adeguamento della legge urbanistica rispetto alle modifiche introdotte con i precedenti.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Non presenti.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Il DDL non ha incidenza sotto il profilo finanziario, in quanto la relativa disciplina riguarda esclusivamente contenuti e procedure relativi alla pianificazione territoriale regionale e alla pianificazione urbanistica comunale.

In particolare:

- l'articolo 1 costituisce norma di mero raccordo con le disposizioni introdotte dal successivo articolo 4 mediante un richiamo ai nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica individuati nei successivi articoli del DDL. Tale articolo non ha conseguentemente effetti finanziari;
- l'articolo 2 disciplina, integrandoli, i contenuti del quadro strategico del PTR. Tale disposizione non determina effetti finanziari.
- l'articolo 3 introduce una modifica di natura puramente formale alla rubrica del Capo I del Titolo IV della l.r. 36/1997 e s.m. .
- l'articolo 4 introduce nuovi articoli nella l.r. 36/1997 e s.m. per la disciplina dei nuovi strumenti di pianificazione costituiti dal Piano dei servizi e infrastrutture e dal Piano urbanistico locale, definendone contenuti, il procedimento di formazione e approvazione e le modalità per le loro modifiche. In ragione di tali contenuti l'articolo non determina pertanto effetti finanziari.
- l'articolo 5 abroga l'art. 39bis della l.r. 36/1997 e s.m. in quanto i relativi contenuti non risultano più suscettibili di applicazione. Tale articolo non determina pertanto effetti finanziari;
- l'articolo 6 estende i divieti e le limitazioni stabilite dall'art. 15, comma 1 della l.r. 13/2014 e s.m. a tutti i Comuni attualmente privi di PUC qualora non adottino tale strumento entro il 31/12/2022. La disposizione non produce pertanto effetti finanziari.

Gli articoli 7 e 8 contengono disposizioni di raccordo rispettivamente con gli articoli 57 (Accordi di Pianificazione) e 58 (Accordi di Programma) per inserire negli stessi articoli il riferimento al Piano dei Servizi e delle Infrastrutture.

L'articolo 9 modifica l'art. 68 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s.m., per stabilire che negli ambiti territoriali dell'entroterra individuati dal PTR, non si applicano più le norme dell'Assetto Territoriale ed Insediativo del Livello locale del PTCP, ma le norme che il PTR definisce per tali territori per contrastarne l'abbandono. Si tratta pertanto di disposizione che non produce effetti finanziari.

Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		
	Saldo da finanziare		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

DATI E FONTI UTILIZZATI

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

oneri	importo	Copertura finanziaria scostamento	Importo
Previsti		Riduzione spesa – indicare cap. e u.p.b./missione-programma	
Effettivi		Aumenti di entrata- indicare cap. e u.p.b./titolo-tipologia-categoria	
Totale scostamento		Totale copertura scostamento	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

I contenuti del DDL non producono influenze su aspetti finanziari

PER LA DIREZIONE/DIPARTIMENTO
**Dipartimento Territorio, Ambiente,
 Infrastrutture, Trasporti.**
Il Vice Direttore Generale Territorio
(Arch. Pierpaolo Tomiolo)

PROPONENTE

Vice Direzione Generale Territorio

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture, Trasporti

b) SEZIONE II (da completare a cura del Settore Risorse Finanziarie Bilancio e entrate Regionali)

Prospetto di copertura finanziaria

	2020	2021	2022	Importo annuo a regime	Anno terminale	Importo complessivo
1) Oneri (correnti o conto capitale)						
Nuove o maggiori spese (correnti o conto capitale) Articolato – descrizione norma						
u.p.b. o missione/programma – descrizione onere						
Minori entrate						



Regione Liguria

IX LEGISLATURA

TEST PMI sul Disegno di legge n. / ovvero sul Regolamento Regionale n. /

SCHEDA

PER LA REDAZIONE DEL TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE

D.D.L. n. delovvero Regolamento regionale n.....del.....
RECANTE

“MODIFICHE ALLA L.R. 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 E S.M. (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)”

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE .

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono:gli

effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	o	Totale di bilancio
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.

Oneri informativi – per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

PARTE I:
INDIVIDUAZIONE DELL'IMPATTO SULLE PMI

1) La proposta legislativa impatta sulle PMI*?

SI

X NO

2) L'impatto è maggiore sulle PMI che sulle grandi imprese?

SI

X NO

PARTE II

CONSULTAZIONI

3) Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare quelle rappresentative delle PMI?

SI

X NO

4) È stata valutata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?

SI

X NO

Parte III Oneri
regolatori

4) Sono previsti nuovi oneri informativi?

SI

X NO

5) È stato valutato se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti? La legge 180/2011 (statuto delle Imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale... non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. E stata fatta una valutazione al riguardo?

Check list che aiuta a prevenire l'introduzione di nuovi oneri

1. L'OBBLIGO INFORMATIVO È RIDONDANTE?

- L'obbligo introdotto deriva da disposizioni superate dalla disciplina in vigore e non espressamente abrogate o comunque ridondanti rispetto alle disposizioni vigenti?
- L'obbligo introdotto presenta sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate?
- Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (goldplating)?
- Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche?

2. L'OBBLIGO INFORMATIVO È PROPORZIONALE ALLA TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO?

- È possibile ridurre la platea delle imprese e dei cittadini obbligati in relazione alle caratteristiche (dimensione, settore di attività, ecc.) o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

- È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei destinatari o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

3. GLI ONERI INFORMATIVI SONO ECCESSIVAMENTE COSTOSI?

- Può essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni?
- Possono essere unificate le scadenze?
- Può essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle comunicazioni attraverso la compilazione online?
- La modulistica può essere semplificata e resa accessibile online?
- La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio regionale?
- Possono essere adottate linee guida ed altri strumenti per eliminare incertezze interpretative?



Regione Liguria

ATN sul Disegno di legge n. /
Ovvero regolamento regionale n.

**SCHEDA
PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI TECNICO
NORMATIVA**

D.D.L. n. del ovvero Regolamento n.....del.....
RECANTE

**“MODIFICHE ALLA L.R. 4 SETTEMBRE 1997, N. 36
(LEGGE URBANISTICA REGIONALE)”**

**PARTE I:
INDIVIDUAZIONE DELLA MATERIA OGGETTO DEL PROGETTO DI LEGGE**

**I.1) MATERIA E COMPETENZA LEGISLATIVA AI SENSI DELL'ART. 117 DELLA
COSTITUZIONE**

La materia oggetto del presente disegno di legge ricade nella materia di competenza legislativa concorrente “governo del territorio”, di cui al comma 3 dell'art. 117 Cost..

PARTE II: INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

**II.1) LA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO
COMUNITARIO E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI**

Il presente DDL risulta compatibile con i principi dell'ordinamento comunitario.

II.2) LA NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO

- Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m. (Legge urbanistica);
- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

II.3) LA NORMATIVA REGIONALE

- Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale);
- Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio);

II.4) EVENTUALI PROGETTI DI LEGGE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO

Non risultano

II.5) EVENTUALI PROGETTI DI LEGGE ALL'ESAME DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO REGIONALE

Non risultano altri progetti di legge regionale su analogo oggetto.

II. 6) LA NORMATIVA NELLE ALTRE REGIONI

Diverse Regioni hanno legiferato in materia di governo del territorio. In particolare, si segnalano le seguenti:

- Regione Lombardia l.r. 11 marzo 2005, 12 e s.m. "Legge per il governo del territorio";
- Regione Emilia Romagna l.r. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- Regione Veneto l.r. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e la tutela del paesaggio";
- Regione Toscana l.r. 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";
- Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate".

PARTE III: VERIFICA DI LEGITTIMITA'

III.1) CONFORMITÀ AI PRINCIPI COSTITUZIONALI

Il presente DDL risulta conforme ai principi costituzionali.

III.2) LA GIURISPRUDENZA LA PENDENZA DI MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO)

**COSTITUZIONALE (OVVERO
GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ SUL**

Per quanto riguarda gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di “governo del territorio” si segnala la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 10 marzo 2017 , nella quale sono espressi rilevanti principi sulle competenze legislative regionali in materia, con specifico riferimento alla legge della Regione Liguria n. 11/2015 (Modifiche all'alegge urbanistica regionale).

PARTE IV: VERIFICA DELLA PIENA UTILIZZAZIONE DI POSSIBILITA' DI DELEGIFICAZIONE E STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Il ricorso a provvedimento legislativo è necessario trattandosi di modifiche a leggi regionali già esistenti.

PARTE V: BANCA DATI REGIONALE SUAP

V. NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA BANCA DATI REGIONALE SUAP

di cui all' Articolo 6 della Legge Regionale 5 Aprile 2012 N. 10 “Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico”.

Non sussistente.

PARTE VI: BANCA DATI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

VI. NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

di cui al Regolamento n. 2 del 2011 e s.m.i. e all'Atto ricognitivo Dgr 1622 del 2011Non necessario.

PARTE VII: ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

VII.1) EVENTUALI RILIEVI SUL LINGUAGGIO NORMATIVO

Nulla si rileva.

NOTE

.....
.....

Genova, li 10 dicembre 2020